

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2007

Premesso che in data 30 luglio 2008 è stato stipulata tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale (R.S.U. – O.S.) una pre-intesa per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigenziale di questa Amministrazione, anni 2007 e 2008;

- che ai sensi della vigente normativa contrattuale le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- che pertanto, per l' anno 2007, le parti concordano di definire il fondo per lo sviluppo delle risorse umane con il presente contratto decentrato, sottoscritto in data 28 ottobre 2008;

- che con Deliberazione G.P. n° 433 del 20/11/2008 è intervenuta l' approvazione da parte della Giunta con la autorizzazione alla definitiva sottoscrizione;

Pertanto, tra la delegazione trattante di parte pubblica così costituita:

- Dirigente settore Organizzazione, dr. C. Facchetti, con funzioni di Presidente della delegazione;
- Dirigente settore Politiche di bilancio, dr. R. Bertonati, con l' assistenza dell' Assessore al Personale D. Ferrari

e la delegazione sindacale (R.S.U./OO.SS.) nelle persone dei sigg.ri :

Cavatorti, Giacobbe, Libri e Lombardo (C.G.I.L.- FP);

Savoldi, Zanelli e Cecchini (C.I.S.L. - FPS)

Raffelini (CSA FIADEL)

Del Bene Cristelli (UIL- FPL)

si definisce quanto segue:

1. Vigenza del presente contratto integrativo annuale.

Il presente contratto integrativo annuale è stipulato, ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale, ai fini della determinazione e ripartizione delle risorse di cui all' art. 31, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 22/1/2004 per l' anno **2007** con i valori delle posizioni economiche di categoria secondo il CCNL 2004/2005.

2. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane

I fondi delle risorse decentrate di cui all' art. 31, commi 2 e 3, del CCNL 22/1/2004, per l' anno **2007** sono determinati secondo le risultanze indicate negli allegati prospetti, mentre il relativo utilizzo è così articolato:

- a) fondo consolidato per le progressioni economiche al 1°/1/2007: **€ 460.615,00**
- b) fondo retribuzione posizione e risultato ex CCNL 31.3.99 art. 8 e 22.1.04 art. 10: **€ 179.470,00**
- c) fondo per indennità ex lett. d) ed e) art. 17 CCNL 1/4/99: **€ 156.380,00**
- d) fondo per incentivazione produttività: **€ 109.849,00**
- e) fondo per le incentivazioni specifiche previste ex lege o ad altro titolo: **€ 114.611,00**
- f) indennità di comparto pro quota: **€ 145.002,00**
- g) somma disponibile: **€ 18.635,00**

3. Progressione economica di categoria anno 2007. Modalità applicative

Per l' anno 2007 si concorda l' applicazione della progressione economica all' interno delle categorie, di cui all' art. 5 CCNL 31/3/1999, con decorrenza **1°/12/2007**, impiegando a tale scopo le economie realizzate allo stesso titolo per pensionamenti .

In applicazione dell' art. 9 del vigente CCNL quadriennio normativo 2006-2009 - già in vigore per le procedure successive alla stipulazione del medesimo - ai fini dell' ammissione a detta progressione, i lavoratori devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.

In ordine alle modalità applicative, si dà atto che la progressione sarà concessa unicamente a coloro che saranno utilmente collocati in un' apposita graduatoria formulata in base alla

valutazione del rendimento in servizio resa dal dirigente di riferimento, come disciplinata dalla vigente normativa contrattuale integrativa (CCDI 2005 e antecedenti).

Valgono comunque le seguenti precisazioni di carattere generale:

- al dipendente non sarà concessa la progressione in presenza di un motivato giudizio di rendimento insufficiente o comunque di non valutabilità formulato dal dirigente stesso;
- fermo restando il requisito minimo di ammissione costituito dalla permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, il periodo di osservazione per la formulazione del giudizio di rendimento è fissato in 12 mesi (1.12.2006-30.11.2007);
- a parità di punteggio di merito, determinato dalla valutazione del rendimento in servizio di cui sopra, si applica il criterio di preferenza determinato dalla maggiore anzianità nella posizione economica in godimento;
- in caso di ulteriore parità si applica il criterio della maggior anzianità complessiva di servizio, calcolando anche, a modifica della previgente disciplina, per il personale trasferito alla Provincia per mobilità d'ufficio, il servizio prestato presso gli enti di provenienza;
- in caso di persistente parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

4. Produttività – Destinazione somme disponibili (€ 18.635,00)

Le parti convengono che le materie oggetto del presente punto 4 siano esaminate in separata sessione.

Sottoscritto in La Spezia, addì 4.12.2008

per la parte pubblica:

f.to la parte sindacale:

f.to Dott. Facchetti Carlo

f.to Dott. Bertonati Roberto

Visto l' Assessore al Personale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2008

Premesso che in data 30 luglio 2008 è stato stipulata tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale (R.S.U. – O.S.) una pre-intesa per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigenziale di questa Amministrazione, anni 2007 e 2008;

- che ai sensi della vigente normativa contrattuale le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che pertanto, per l' anno 2008, le parti concordano di definire il fondo per lo sviluppo delle risorse umane con il presente contratto decentrato, sottoscritto in data 28 ottobre 2008;
- che con Deliberazione G.P. n° 433 del 20/11/2008 è intervenuta l' approvazione da parte della Giunta con la autorizzazione alla definitiva sottoscrizione;

Pertanto, tra la delegazione trattante di parte pubblica così costituita:

- Dirigente settore Organizzazione, dr. C. Facchetti, con funzioni di Presidente della delegazione;
- Dirigente settore Politiche di bilancio, dr. R. Bertonati;
con l' assistenza dell' Assessore al Personale D. Ferrari

e la delegazione sindacale (R.S.U./OO.SS.) nelle persone dei sigg.ri :
Cavatorti, Giacobbe, Libri e Lombardo (C.G.I.L.- FP);
Savoldi, Zanelli e Cecchini (C.I.S.L. - FPS)
Raffelini (CSA FIADEL)
Del Bene Cristelli (UIL- FPL)
si definisce quanto segue:

1. Vigenza del presente contratto integrativo annuale.

Il presente contratto integrativo annuale è stipulato, ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale, ai fini della determinazione e ripartizione delle risorse di cui all' art. 31, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 22/1/2004 per l' anno **2008** aggiornato a seguito applicazione CCNL 2006-2007 e del trasferimento del personale ex Azienda Promozione turistica.

2. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane

I fondi delle risorse decentrate di cui all' art. 31, commi 2 e 3, del CCNL 22/1/2004, per l' anno **2008** sono determinati secondo le risultanze indicate negli allegati prospetti, mentre il relativo utilizzo è così articolato:

- a) fondo consolidato per le progressioni economiche al 1°/1/2008: **€ 473.700,00** all' interno dei quali è maturato un risparmio, per i pensionamenti del 2006 e del 2007, di € 49.482,00 destinato a coprire parte del costo, sul 2008, conseguente all' attribuzione delle nuove posizioni economiche decorrenti dal 15/12/2008;
- b) fondo retribuzione posizione e risultato ex CCNL 31.3.99 art. 8 e 22.1.04 art. 10: € 179.470,00
- c) fondo per indennità ex lett. d) , e) ed f) (€ 2 500,00 per particolari responsabilità) art. 17 CCNL 1/4/99: € 156.380,00
- d) fondo per incentivazione produttività: € 78.363,00
- e) fondo per le incentivazioni specifiche previste ex lege o ad altro titolo: impossibilità di stima perché i relativi stanziamenti in bilancio sono di competenza dei settori (3,6,7 e 10) interessati
- f) indennità di comparto al lordo della quota a carico del bilancio: € 160.236,00
- g) somma disponibile, al netto di € 49.658,00 destinati a finanziare la residua parte del costo, sul 2008, conseguente all'attribuzione delle nuove posizioni economiche decorrenti dal 15/12/2008 : **€ 66.462,00 da utilizzare per la progressione economica orizzontale 2008 di cui al successivo punto 3).**

3. Progressione economica di categoria anno 2008. Modalità applicative

Per l'anno 2008 si concorda l'applicazione della progressione economica all'interno delle categorie, di cui all'art. 5 CCNL 31/3/1999, con decorrenza **15/12/2008**, stanziando a tale scopo l'importo risultante dal precedente punto 2.

In applicazione dell'art. 9 del vigente CCNL quadriennio normativo 2006-2009 - già in vigore per le procedure successive alla stipulazione del medesimo - ai fini dell'ammissione a detta progressione, i lavoratori devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.

In ordine alle modalità applicative, si dà atto che la progressione sarà concessa unicamente a coloro che saranno utilmente collocati in un'apposita graduatoria formulata in base alla valutazione del rendimento in servizio resa dal dirigente di riferimento, come disciplinata dalla vigente normativa contrattuale integrativa (CCDI 2005 e antecedenti).

Valgono comunque le seguenti precisazioni di carattere generale:

- al dipendente non sarà concessa la progressione in presenza di un motivato giudizio di rendimento insufficiente o comunque di non valutabilità formulato dal dirigente stesso;
- fermo restando il requisito minimo di ammissione costituito dalla permanenza minima nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, il periodo di osservazione per la formulazione del giudizio di rendimento è fissato in 12 mesi (1.12.2007-30.11.2008);
- a parità di punteggio di merito, determinato dalla valutazione del rendimento in servizio di cui sopra, si applica il criterio di preferenza determinato dalla maggiore anzianità nella posizione economica in godimento;
- in caso di ulteriore parità si applica il criterio della maggior anzianità complessiva di servizio, calcolando anche, a modifica della previgente disciplina, per il personale trasferito alla Provincia per mobilità d'ufficio, il servizio prestato presso gli enti di provenienza;
- in caso di persistente parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

4. Produttività – Destinazione somme disponibili

Le parti convengono che le materie oggetto del presente punto 4 siano esaminate in separata sessione.

Sottoscritto in La Spezia, addì 4.12.2008

per la parte pubblica:

f.to la parte sindacale:

f.to Dott. Facchetti Carlo

f.to Dott. Bertoni Roberto

Visto l'Assessore al Personale